



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016

**ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AL
“MANUALE SULLA QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI
IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO”**

PARTE I - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

1. Perizia giurata prevista dall'art. 76, comma 10 d.p.r. 207/2010 per le cessioni di ramo d'azienda - Estensibilità anche a fusioni, scissioni e operazioni simili.

D. È stato chiesto di chiarire se la perizia giurata prevista dall'art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010 per le cessioni di ramo d'azienda, debba essere richiesta anche in caso di fusioni, scissioni e operazioni assimilabili.

R. Coerentemente con quanto è già desumibile dal testo del Manuale, ai fini del rilascio dell'attestazione, le SOA dovranno verificare l'effettivo trasferimento del complesso aziendale comportante il passaggio dei requisiti speciali e, pertanto, anche per le operazioni di fusione/scissione, che comportano effetti traslativi dell'azienda, così come previsto per il conferimento di azienda, l'esercizio della facoltà riconosciuta al comma 9, dell'articolo in commento, deve essere garantito attraverso la predisposizione della perizia giurata, prevista al successivo comma 10, quale documento probante l'effettivo passaggio – unitamente al complesso aziendale - dei requisiti di cui il soggetto subentrante intende avvalersi. Infatti, non sarebbe ragionevole limitare la richiesta della perizia di stima alle sole ipotesi di cessione di azienda o di ramo, laddove sussistono le medesime esigenze accertative, connesse alla verifica del reale trasferimento dei requisiti speciali utili ai fini della qualificazione, anche per tutte le altre fattispecie riconducibili nell'ambito di applicazione del comma 9 dell'art. 76 del Regolamento.

In ordine a tale questione, dunque, si ritiene che le SOA devono acquisire la perizia giurata per tutte le operazioni che consolidano un trasferimento di azienda, secondo un'interpretazione analogica dell'art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010. Ciò in quanto gli altri documenti previsti dal codice civile non risultano idonei né a svolgere la funzione richiesta dalla normativa regolamentare ai fini



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

del rilascio della nuova attestazione di qualificazione né a rispondere di quegli elementi minimi che il Manuale prevede debba contenere la perizia giurata.

Per completezza, si puntualizza che per i casi di conferimento dell'intero complesso aziendale della conferente e di fusione per incorporazione dell'azienda, il 1° ed il 4° indicatore potranno essere considerati soddisfatti anche in caso di scostamento dal valore minimo calcolato con riferimento alle disposizioni del Manuale.

2. Verifica delle cessioni di ramo d'azienda: possibile incongruenza tra le valutazioni del primo e del quarto indicatore

D. È stato rappresentato che il Manuale, per l'ammissibilità alla valutazione dei requisiti provenienti da operazioni di cessione o assimilabili, prevede che le SOA verifichino, come primo indicatore, che il volume complessivo dei rapporti di appalto, calcolato con riferimento all'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale, sia pari almeno al 50% della produttività media annuale calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l'atto di cessione, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all'ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d'affari contenuta nell'atto di cessione. Come quarto indicatore è stabilito di verificare la sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico settore individuato nella cessione.

In merito le SOA hanno evidenziato che in taluni casi l'ultimo bilancio approvato potrebbe non coincidere temporalmente con l'anno immediatamente anteriore la cessione ma con l'annualità più risalente (allorquando al momento della stipula dell'atto di cessione non sia ancora trascorso il termine per il deposito del bilancio); in tal caso potrebbe verificarsi che nell'anno solare antecedente l'intervenuta cessione, l'impresa cedente potrebbe non poter dimostrare la minima operatività richiesta con riferimento ai contratti in corso o appena conclusi, mentre appare possibile che i dati di bilancio soddisfino il primo indicatore.

R. Si ritiene che l'obiezione formulata non possa essere oggetto di una eventuale revisione delle indicazioni formulate con il Manuale in quanto la stessa appare coerente con le previsioni regolamentari in materia, le quali - in senso generale - prevedono che la capacità economico-finanziaria sia verificata attraverso la documentazione contabile formalmente depositata o presentata, mentre per la dimostrazione dell'adeguata capacità tecnica (esecuzione dei lavori) il periodo documentabile decorre dal giorno precedente la stipula del contratto di attestazione tra l'impresa e la SOA (art. 83, comma 2 del d.p.r. 207/2010). Risulta, pertanto, ricorrente l'ipotesi in cui il periodo fiscale di riferimento, per il requisito di adeguata capacità economico-finanziaria,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

risultati falsato rispetto al periodo di riferimento necessario per la dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica.

3. Applicabilità delle nuove regole di valutazione alle operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti perfezionate prima dell'entrata in vigore del Manuale alle imprese che, avendone in precedenza ottenuto valutazione positiva, rinnovano la propria qualificazione ai sensi dell'art. 76, comma 9 del d.p.r. 207/2010.

D: Le associazioni della SOA hanno rappresentato la necessità di definire un regime differenziato per la valutazione dei requisiti rinvenienti da operazioni di cessione/trasferimento/affitto che si sono perfezionate prima dell'entrata in vigore del nuovo Manuale e che abbiano già avuto una positiva valutazione in sede di rilascio di precedenti attestazioni.

La richiesta delle SOA risulta sostenuta dal principio *tempus regit actum* e, nella sostanza, invoca un generale principio di affidamento posto dalle imprese cessionarie nelle regole vigenti (che nulla imponevano al riguardo) al momento in cui hanno rilevato, talvolta con forti investimenti finanziari, i complessi aziendali in discussione proprio allo scopo di poter implementare il proprio bagaglio di requisiti, utile ai fini della qualificazione, affidandosi preliminarmente anche a professionisti incaricati di valorizzare/stimare il complesso aziendale da acquisire.

Le SOA hanno proposto di rendere salve le cessioni già valutate positivamente ai fini di precedenti attestazioni (già dunque rilasciate prima dell'entrata in vigore del Manuale) subordinandone una nuova valutazione positiva al riscontro dell'effettività dell'attività svolta dall'impresa avente causa (cessionaria, affittuaria, ecc..) negli ambiti di attività dei rami d'azienda acquisiti. Secondo le SOA la valutazione positiva potrebbe essere subordinata al mero rispetto dei seguenti indicatori:

- conseguimento di una cifra d'affari in lavori, a valle dell'operazione di acquisizione dell'azienda o di un suo ramo e nel relativo ambito di attività acquisto, almeno pari al 50% della cifra d'affari in lavori conseguita nell'esercizio precedente l'acquisizione;
- esecuzione di lavori (da dimostrare con CEL) in almeno una delle categorie acquisite con l'atto di acquisizione in valutazione.

R. La problematica sollevata è stata già oggetto delle prime "Precisazioni" al Manuale contenute nel documento pubblicato il 26.11.2014, nel quale era stato chiarito che le modalità di accertamento individuate " ... si applicano ogni qual volta la fattispecie 'cessione' venga in considerazione, dopo l'entrata in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei documenti afferenti la cessione medesima".

Tuttavia, le difficoltà operative manifestate dalle SOA ed il pregiudizio economico subito dagli o.e. dall'applicazione dei nuovi parametri di valutazione hanno indotto l'Autorità a compiere ulteriori approfondimenti.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

La riflessione condotta ha posto in rilievo la circostanza per la quale, in linea generale, l'attività amministrativa deve essere retta - oltre che dalla legge e dai criteri richiamati nell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - anche dai principi dell'ordinamento comunitario e, tra questi, particolare rilievo assume il principio di certezza del diritto e del correlato principio di legittimo affidamento, con riferimento ai possibili effetti retroattivi dell'atto posto in essere da pubblici poteri.

Tali principi, determinano l'impossibilità di conferire effetti retroattivi (oltre che agli atti normativi, anche) agli atti della PA (salvo in caso in cui sussista una specifica disposizione normativa che lo imponga per motivi di interesse pubblico), in grado di incidere su situazioni giuridiche consolidate sulla base del precedente assetto normativo/amministrativo.

Sulla base di tali principi deriva, quindi, la necessità di rivedere quanto indicato dal Manuale e dalle successive "Precisazioni" relativamente all'applicabilità delle nuove regole agli atti di cessione di azienda o ramo perfezionati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

Principi che determinano l'impossibilità di conferire effetti retroattivi al Manuale, in grado di incidere su situazioni giuridiche consolidate sulla base del precedente assetto amministrativo.

Ciò tenuto conto della tutela del legittimo affidamento delle imprese interessate, che hanno sottoscritto i contratti di cessione sulla base del complesso di norme e prescrizioni in vigore al momento della conclusione degli stessi ed hanno conseguito l'attestazione di qualificazione in forza del medesimo assetto.

In conformità ai principi sopra richiamati è possibile, pertanto, ammettere l'inapplicabilità dei nuovi parametri/indicatori di consistenza contemplati nel Manuale, alle operazioni di "trasferimento aziendale" sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione.

Si puntualizza che in relazione agli atti di trasferimento aziendale sottoscritti antecedentemente alla pubblicazione del Manuale, ma non ancora oggetto di valutazione, le SOA sono tenute ad operare secondo le modalità introdotte dal medesimo Manuale.

4. Verifica dell'oggetto sociale delle imprese che richiedono al qualificazione art. 76, comma 2 del d.p.r. 207/2010).

D. È stato chiesto di chiarire se sia possibile estendere a tutte le società la previsione contenuta nel Manuale secondo la quale per le ditte individuali la verifica dell'oggetto sociale può avvenire anche mediante la verifica del codice ATECO (relativamente all'attività esercitata) presente riportato sul certificato di iscrizione alla CCIA.

R. Si evidenzia che quanto indicato dal Manuale (pag. 120) riproduce il chiaro dettato normativo di cui all'art. 76, comma 2, del Regolamento. Si precisa, tuttavia, che la prevista riconducibilità alle



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

categorie richieste in sede di attestazione dell'oggetto sociale può essere intesa in senso ampio e non strettamente collegata alle singole attività contenute nella declaratoria delle categorie indicate nell'allegato A al d.p.r. 207/2010.

5. Impossibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di interdizione dell'impresa.

D. È stato richiesto se l'operatore economico, colpito dal provvedimento sanzionatorio in esito a procedimenti *ex art. 40, comma 9-quater*, del d.lgs. 163/2006, durante il periodo di interdizione possa sottoscrivere il contratto per l'ottenimento di una nuova attestazione.

Le SOA sostengono, infatti, che tale divieto appare estremamente lesivo per l'impresa e non giustificato alla luce della specifica previsione normativa; a parere delle SOA gli artt. 78, comma 5, e 79, comma 18, del d.p.r. 207/2010 - che vietano il rilascio dell'attestazione nel periodo di interdizione - nulla dispongono in merito alla possibilità di stipulare un nuovo contratto di attestazione.

R. La problematica, sollevata più volte dalle SOA, è stata già oggetto di precedenti approfondimenti e determinazioni assunte dall'Autorità riportate in maniera chiara nel Manuale, laddove si specifica che al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione la rappresentanza legale dell'impresa è tenuta a presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, che attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell'attestazione. La data di sottoscrizione del contratto, con contestuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti necessari al conseguimento dell'attestazione, determina, infatti, il momento rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti d'ordine generale e speciale richiesti in capo all'impresa che richiede la qualificazione.

6. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1 lettera a) del d.lgs. 163/2006 (stato di fallimento etc. e relative procedure concorsuali).

Acquisizione delle notizie sulle procedure in corso

D. È stato rappresentato che le Cancellerie e le Sezioni Fallimentari di alcuni Tribunali non forniscono più alcun riscontro alle richieste delle SOA di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai rappresentanti legali delle imprese, circa l'inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o all'inesistenza di relative procedure concorsuali. Nella maggior parte dei casi i Tribunali invitano le SOA alla consultazione delle banche dati delle Camere di Commercio le quali pubblicano i dati contenuti nel Registro delle imprese che includono le informazioni sullo stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

R. La questione è collegata alle modalità di verifica del requisito in discussione indicata nel Manuale, che stabilisce che le SOA debbano verificare sia l'assenza degli stati di fallimento etc. sia l'inesistenza delle relative procedure concorsuali pendenti.

Le indicazioni contenute nel Manuale, alla luce dell'implementazione del sistema informativo on-line gestito da Infocamere per le Camere di Commercio, devono intendersi emendate laddove il prescritto requisito si intende accertato attraverso la consultazione della banca dati del Registro delle Imprese, che riporta le notizie relative allo scioglimento, alle procedure concorsuali, alla cancellazione che interessano le imprese iscritte.

Si puntualizza che detto sistema informativo risulta ancora non completo e, pertanto, per i Tribunali che non assolvono alla pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali tramite il servizio Telemaco, le SOA dovranno rivolgersi alle cancellerie dei Tribunali fallimentari di riferimento.

Ammissione alla procedura di concordato preventivo in "bianco".

D. Le SOA hanno rappresentato che risulta eccessivamente penalizzate per gli operatori economici la previsione contenuta nel Manuale, riguardo alla ostatività al conseguimento della qualificazione, nel caso un'impresa abbia presentato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. "in bianco".

R. La questione è stata affrontata dall'Autorità con la determinazione n. 5/2015, alla quale integralmente si rinvia, nella quale è stato stabilito che l'ipotesi di presentazione del cosiddetto concordato in bianco, risulta non ostativa al conseguimento/mantenimento dell'attestazione di qualificazione. La causa ostativa alla partecipazione a gara, e quindi al rilascio dell'attestazione di qualificazione (in forza del rinvio operato dall'art. 78 del d.p.r. 207/2010), infatti, non opera, secondo l'interpretazione indicata, nel caso in cui sia stata presentata istanza di concordato cosiddetto "in bianco" con effetti prenotativi di continuità aziendale.

7. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/2006 (verifiche antimafia).

D. È stato chiesto un intervento volto a chiarire se le SOA siano tra i soggetti abilitati all'accesso alla Banca Dati nazionale Unica della documentazione Antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, di chiarire con quali modalità le SOA possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.

È stato chiesto, altresì, di chiarire, alla luce delle carenze normative e della variegata prassi adottata dalle Prefetture italiane, quale sia la procedura di verifica -alternativa alla richiesta inoltrata alle Prefetture- della sussistenza a carico dei soggetti tenuta alla dimostrazione del requisito ex art. 38, c. 1, lett. b), del d.l.vo 163/2006, di comunicazioni antimafia e se i soggetti da sottoporre a verifica



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

sono esclusivamente quelli indicati dalla menzionata lettera b), dell'art. 38, e quelli indicati nell'art. 85, comma 2-*bis* del Codice Antimafia ossia i componenti del Collegio sindacale (anche supplenti), con esclusione di quelli ulteriori previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del Codice antimafia.

R. Il quesito trova riscontro a pag. 125 del Manuale. Le indicazioni ivi contenute vanno integrate dal successivo Comunicato alle SOA n. 2/2014 e, per i profili problematici la cui soluzione non compete all'Autorità, dalle osservazioni contenute nell'atto di Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014.

Sul punto le indicazioni offerte dal Manuale sono chiare con riferimento alle modalità ed all'ambito soggettivo della verifica, per le quali si rinvia alle pagine 124 e 125 dello stesso. In relazione alla problematica relativa alle modalità di acquisizione della comunicazione antimafia, il Manuale a pag. 125 precisa quanto segue. *“È possibile procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9 ter del codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del codice antimafia”*. Si veda, inoltre, il già richiamato Comunicato alle SOA 2/2014, successivo alla pubblicazione del Manuale e, dunque, integrativo dello stesso. È inoltre implicita la necessità di verifica sul Casellario informatico dell'assenza di annotazioni inerenti anche tale requisito.

8. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1 lettera i) del d.lgs. 163/2006 (DURC).

D. Le SOA hanno rappresentato che alla luce di quanto disposto dall'art. 78, comma 4, del d.p.r. 207/2010, che impone alle SOA il riscontro della regolarità contributiva dell'impresa con la diretta acquisizione del DURC presso lo “Sportello Unico Previdenziale”, risulta inutile la previsione del Manuale che impone all'impresa -all'atto della stipula del contratto di attestazione- di rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 in merito all'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali.

R. Anche su tale aspetto, riportandosi alle medesime considerazioni esposte sul divieto di procedere alla stipula del contratto di attestazione in presenza di cause ostative al conseguimento della qualificazione, si conferma quanto previsto dal Manuale, in quanto la data della dichiarazione resa è rilevante ai fini dell'accertamento del possesso del requisito da parte dell'impresa richiedente. Peraltro le recenti novità in materia di rilascio del DURC renderanno più agevole anche per l'impresa il riscontro del possesso del requisito. A partire dal 1° luglio le imprese possono ottenere in tempo reale, rivolgendosi ed accreditandosi attraverso il servizio predisposto dall'INAIL, una certificazione di regolarità contributiva che assume una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla Legge.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

9. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1 lettera l) del d.lgs. 163/2006 (Osservanza della normativa a tutela dei disabili).

D. Le SOA hanno rappresentato che per le imprese non soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sui disabili, non sempre le singole Direzioni Provinciali rilasciano la prevista certificazione; frequentemente tali Uffici si limitano a comunicare che le imprese non hanno presentato nei termini previsti il prospetto informativo oppure che l'impresa non è censita nel proprio archivio. A tal proposito le SOA hanno sostenuto che tale verifica, in carenza di una esplicita risposta dell'Ufficio competente, viene svolta in forma indiretta in quanto l'assenza dell'impresa nelle banche dati degli Uffici provinciali è ritenuta riferibile alla circostanza che il numero dei dipendenti sia inferiore al limite entro il quale l'impresa è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti.

R. La questione prospettata trova già soluzione nelle indicazioni fornite nel Manuale laddove viene indicato che qualora l'impresa abbia meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è soggetta agli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, la rappresentanza legale dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva che attesti di non essere soggetta a tali obblighi (previsti dall'art. 17 della l. 68/1999); in tal caso le SOA sono tenute a verificare la veridicità della dichiarazione resa accertando il numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa ai fini della qualificazione (libro unico del lavoro, DM 10, etc.).

10. Certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti non soggetti alla normativa del Codice.

Lavori realizzati nell'ambito di "Accordi quadro".

D. Le SOA hanno richiesto di chiarire se possano ritenersi non estese ai committenti privati le previsioni indicate per i lavori eseguiti su committenza pubblica, laddove si prevede il divieto di cumulare in un unico CEL una pluralità di lavorazioni che non assumano il carattere di unitarietà e contestualità di esecuzione. In particolare è stata prospettata la possibilità in presenza di Accordi quadro, stipulati con committenti privati, di poter ottenere l'emissione di un'unica certificazione cumulativa di tutte le prestazioni eseguite anche in differenti cantieri.

R. Il CEL anche in presenza di Accordi quadro, per lavori pubblici, è strutturato con la finalità di evitare per il requisito del lavoro di punta possano essere sommate tante piccole lavorazioni, separatamente affidate e non eseguite in un unico contesto organizzativo di cantiere. Si ritiene che la stessa soluzione, per ragioni di omogeneità della disciplina e di buon senso, debba essere adottata con riferimento all'esecuzione anche di lavori privati.

Al riguardo la richiamata indicazione, già fornita da AVCP con il Comunicato del Presidente del 13.5.2009 e integralmente traspunta nel nuovo Manuale, deve considerarsi emendata nel senso che



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

all'impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un Accordo quadro debba essere rilasciato un CEL per ogni singolo contratto eseguito, all'interno del quale il RUP dovrà indicare l'importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita.

Redazione del Certificato di regolare esecuzione

D. Le SOA, nel rappresentare la non obbligatorietà del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori nell'ambito di lavorazioni eseguiti su committenza privata o in conto proprio, hanno evidenziato che l'estensione dell'obbligo di esibizione di tale documento a tutte le tipologie di lavori eseguiti, pena l'inutilizzabilità del CEL, penalizzi eccessivamente le imprese che richiedono la qualificazione attraverso lavori eseguiti su committenza privata.

R. Le richieste delle SOA risultano superate alla luce di quanto già indicato nel Manuale, laddove si chiarisce che « ... l'obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l'onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell'appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito ».

Determinazione del costo totale degli interventi CTN: lavorazioni eseguite nelle categorie scorporabili

D. Le SOA richiedono che siano modificate le indicazioni fornite dal Manuale laddove, per i lavori di edilizia residenziale - per i quali l'importo totale eseguito viene stimato attraverso il cosiddetto CTN (Costo totale dell'intervento per i lavori realizzati nelle categorie scorporabili)- rinvia alle indicazioni dettate dall'art. 108, comma 3, del d.p.r. 207/2010 (valide per il solo ambito della contrattualistica pubblica) che prevedono la possibilità di estrapolare dalle categorie generali (in sede di stesura dei bandi di gara) le sole lavorazioni (cosiddette *scorporabili*) che risultino di importo superiore ad € 150.000,00 o superino il 10 % del totale dell'importo complessivo dell'opera.

L'indicazione inserita nel Manuale risulta a parere delle SOA decontestualizzata rispetto alla fase di esecuzione, soprattutto con riferimento ai lavori eseguiti in conto proprio o su committenza pubblica, e si rivela penalizzante per le imprese che hanno effettivamente realizzato lavorazioni in categorie generali e specialistiche per importi inferiori alle soglie individuate.

R. Il rilievo formulato dalle SOA risulta in parte condivisibile in quanto il richiamo all'art. 108, comma 3 del Regolamento è riferito alle modalità di redazione della *lex specialis* di gara e non alla certificazione dei lavori eseguiti.

Le indicazioni del Manuale su tale argomento, pertanto, sono emendate come di seguito.

Per tali fattispecie, fermo restando l'obbligo di acquisire gli atti autorizzativi degli interventi e il certificato di regolare esecuzione ove obbligatorio, si ritiene che le SOA, al fine di valutare



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

positivamente tutte le lavorazioni eseguite dall'esecutore principale nelle categorie scorporabili senza alcuna limitazione rispetto all'importo totale dell'intervento, dovranno acquisire idonea documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori (Computo metrico estimativo, Libretto delle misure etc.).

Qualora parte dei lavori (inclusi quelli realizzati nella categoria prevalente) siano stati affidati in regime di subappalto la documentazione da acquisire a corredo del CEL dovrà includere i contratti di subappalto e le relative fatture.

Dichiarazione di conferma della documentazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000

D. Le SOA hanno richiesto di implementare le disposizioni del Manuale prevedendo che qualora il CEL e la documentazione esibita a corredo sia stata già riscontrata positivamente dai soggetti firmatari, già prima dell'entrata in vigore del Manuale (anche senza aver reso una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000), la stessa documentazione non debba essere nuovamente sottoposta a verifica; ciò anche nel caso di rinnovo della qualificazione.

R. La richiesta delle SOA trova già risposta nel Manuale, che chiarisce la possibilità di considerare positivamente le certificazioni, purché venga dimostrato di averne acquisito il riscontro di veridicità e sostanza, con forma certa.

Modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del Codice.

D. Le SOA hanno rappresentato che gli enti tenuti alla conferma dei titoli autorizzativi all'attività edilizia non corrispondano alle richieste di conferma dei documenti esibiti a corredo dei CEL rilasciati dai committenti non tenuti all'applicazione del Codice. Il Manuale ha, infatti, previsto che in carenza di detti positivi riscontri, i CEL non sono valutabili, considerata l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso ai procedimenti di accertamento di veridicità. Le SOA hanno invece proposto di rendere applicabile quanto disposto dall'art. 17-bis della l. 241/1990, introdotto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, ai sensi del quale ..« 1.Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito (...) ».

R. La disposizione costituisce una misura di semplificazione dei procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi che prevedono atti di assenso, concerto, nulla osta comunque denominati, tra pubbliche amministrazioni e/o gestori di beni o servizi pubblici.

L'art. 17-*bis* dispone, infatti, che tali atti devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni (salvo il caso di interruzione previsto dal comma 1) dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto, il nulla osta. L'istituto del silenzio - assenso, che in base alle disposizioni dell'art. 20 della l. 241/1990 è già previsto per le istanze dei privati, viene quindi esteso anche ai rapporti tra pubbliche amministrazioni. Occorre sottolineare al riguardo che la norma chiarisce che il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio decorre dal ricevimento dello schema di provvedimento; da ciò deriva che l'amministrazione procedente deve curare la predisposizione del predetto documento e trasmetterlo all'amministrazione competente per l'assenso istruttorio. Come nei rapporti con i privati (nei quali la formazione del silenzio richiede la trasmissione di un'istanza completa di tutti gli elementi per la sua valutazione da parte dell'amministrazione) la formazione del silenzio-assenso presuppone, quindi, la ricezione di uno schema di provvedimento completo in ordine all'oggetto e al contenuto del futuro atto da assentire.

Da quanto sopra deriva che l'istituto in esame costituisce un'ipotesi di silenzio procedimentale avente per oggetto l'acquisizione di assensi, concerti, nulla-osta da parte di pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza di altre PA. Il silenzio, in tal caso, corrisponde ad un atto interno ad un procedimento.

Dalle considerazioni svolte, appare evidente che tale istituto non può estendersi al "riscontro di veridicità e sostanza", delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalle imprese in sede di qualificazione, effettuato dalle SOA presso le amministrazioni pubbliche, trattandosi non di "assenso, concerto, nulla osta" finalizzato all'adozione di un provvedimento da parte della competente PA, ma di mera verifica/accertamento in ordine al contenuto di atti e documenti prodotti dai privati ai fini del rilascio dell'attestato.

Tuttavia, al fine di agevolare le SOA nello svolgimento della propria attività istruttorio, si stabilisce che le richieste di veridicità dei titoli autorizzativi, inviate dagli Enti competenti, devono contenere l'avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 11, del d.l.vo 163/2006, prospettando l'applicazione del potere sanzionatorio.

Gli Organismi di attestazione, a tal fine, prima di procedere alla segnalazione all'Autorità del mancato riscontro ad una richiesta di verifica, dovranno formalizzare all'Amministrazione interessata una richiesta di sollecito; la mancata risposta, con allegate la nota di richiesta con il successivo sollecito inviate, potrà essere comunicata dalla SOA all'Ufficio Sanzioni dell'Autorità che



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

procederà, qualora ne ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Ente interessato e all'acquisizione del riscontro richiesto.

Produzione della copia autentica del progetto approvato

D. Le SOA hanno rappresentato l'eccessiva onerosità della produzione, laddove previsto, della copia autentica di tutto il progetto approvato, in tal modo asseverata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000. Propongono, dunque, che sia consentita la produzione in copia dichiarata conforme all'originale dal progettista o dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.p.r..

R. Le richieste delle SOA non risultano accoglibili, in quanto la copia autentica del progetto approvato risulta tra la documentazione, individuata specificatamente dal Regolamento attuativo, da esibire a corredo dei CEL, riferiti a lavorazioni eseguite per committenti non tenuti all'applicazione del Codice.

Chiarito che il dettato regolamentare non può essere disatteso, l'adempimento alla suddetta disposizione può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali che consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione esibita a corredo del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei lavori eseguiti.

Certificazione dei lavori eseguiti in subappalto

D. Le SOA hanno rappresentato che nell'ambito degli interventi realizzati su committenza privata la prescrizione del Manuale, che impone al committente il rilascio, sia nei confronti dell'appaltatore che dei subappaltatori, di un'unica certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori, risulta di difficile applicazione. Si afferma, infatti, che l'impresa affidataria non avrebbe "interesse" a rendere noti gli eventuali sub-affidamenti, circostanza questa che nel concreto impedirebbe ai subappaltatori di ottenere la certificazione richiesta.

Le SOA propongono che sia consentita la possibilità che l'appaltatore rilasci uno specifico ed ulteriore CEL, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori, al subappaltatore.

R. Le richieste delle SOA non risultano accoglibili, in quanto incoerenti con il generale quadro normativo. Anche in caso di lavori privati, infatti, per effetto dell'applicazione della disciplina sulla sicurezza (titolo IV del d.lgs. 81/2008), che stabilisce che il committente - nella qualità di datore di lavoro - è tenuto a conoscere, registrare e dichiarare chiunque abbia accesso al cantiere non potendo, pertanto, dichiararsi inconsapevole dell'intervento di terzi esecutori.

Il Manuale, peraltro, richiama le disposizioni regolamentari in merito, laddove per i lavori privati (art. 86, comma 7 del d.p.r. 207/2010) è prescritta chiaramente l'obbligatorietà dell'esibizione ai fini, della qualificazione, del CEL sottoscritto dalla Committenza e dal Direttore dei Lavori « responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori »



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Si ribadisce, da ultimo, che tali indicazioni si ritengono utili ad evitare che nell'ambito dei lavori privati, non soggetti alla più rigida regolamentazione prevista per gli appalti pubblici, si possano, per uno stesso intervento, rilasciare più e difformi certificazioni dei lavori eseguiti.

11. Certificati esecuzione lavori rilasciati nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 - Attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori (art. 248, comma 2 del d.p.r. 207/2010)

Onere del Rup di indicare gli estremi dell'attestato di buon esito

D. Con riguardo al rilascio del visto di *buon esito*, a cura dell'Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, le SOA hanno evidenziato le persistenti difficoltà lamentate dai Rup circa l'accessibilità al sistema telematico di emissione dei CEL, relativamente alla fase di apposizione della prevista dicitura di buon esito nel campo a ciò predisposto. Ove non possa essere inserito tale visto, anche in presenza di un CEL munito di regolare visto rilasciato in forma cartacea ed oggetto di positivo riscontro, il CEL telematico risulta inutilizzabile.

Con riguardo a detta fattispecie, infatti, il Manuale prescrive che per gli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio, gli estremi identificativi del visto dell'Autorità preposta alla tutela del bene, ossia delle stesse Soprintendenze, sono apposti sul modello cartaceo del CEL ed inseriti nel campo "note" del modello telematico del CEL a cura del RUP incaricato dalla committenza; il modello cartaceo (dell'attestato) dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stesse stazioni appaltanti.

R. Si ritiene che le attuali indicazioni fornite in materia dall'Autorità siano da confermare; tuttavia al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle Soprintendenze l'Autorità avvierà un confronto con il MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze stesse l'inserimento diretto dell'attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest'ulteriore onere.

Mancato rilascio dell'attestato da parte delle Soprintendenze

D. Non dissimile è la problematica per la quale, a causa di problematiche amministrative insorte tra le S.A. e le Soprintendenze, quest'ultime non perfezionano l'attività di rilascio del visto, rendendo di fatto inutilizzabile la certificazione rilasciata nelle richiamate categorie. Il Manuale, riportandosi anche alle recenti indicazioni fornite in materia dall'Autorità chiarisce che in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara. Le SOA chiedono, pertanto, di riformulare quest'ultima prescrizione potendo consentire la



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

valutazione delle lavorazioni affidate in OG2 anche in categorie ritenute equivalenti, per le quali non sia necessaria l'attestazione dell'Autorità preposta alla tutela.

R. Le richieste delle SOA non risultano raccogliibili, in quanto l'ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall'art. 85, comma 2, del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a categorie non previste nel bando di gara ».

Si ritiene, inoltre, che ove sia accolta l'istanza delle SOA si genererebbe un'indiretta alterazione del regime concorrenziale: in sede di gara al fine di restringere la concorrenza le S.A. potrebbero procedere alla richiesta della OG2 pur in presenza di opere non sottoposte a regime di tutela e consentire a valle dell'esecuzione il recupero delle lavorazioni svolte ai fini della qualificazione in altre categorie.

12. Requisiti del Direttore Tecnico ai fini della qualificazione nelle OS2-A e OS2-B (art. 248, comma 5 del d.p.r. 207/2010)

D. È stato chiesto di chiarire se con riferimento alle categorie OS2-A e OS2-B il testo del Manuale sia aggiornato alla Legge 14 gennaio 2013 n. 7 – non ivi richiamata- che ha modificato la griglia dei requisiti previsti all'art. 182, commi 1, 1 bis e 1 quater del Codice dei Beni Culturali

R. Le indicazioni fornite dal Manuale sono aggiornate alla l. 7/2013 anche in assenza di riferimento testuale alla stessa, come previsto a pag. 152, 2° capoverso, ove il richiamo all'art. 182 del d.lgs. 42/2014 deve infatti intendersi a quella norma così come modificata dalla l. 7/2013.

13. Valutazione dei requisiti per l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione (art. 79, comma 7 del d.p.r. 207)

D. È stato chiesto di chiarire se ai fini della qualificazione dello staff tecnico, possano considerarsi sufficienti assunzioni a tempo determinato o assimilate.

R. Sul punto si ritiene di confermare la posizione del Manuale che esclude ipotesi derogatorie dalla disciplina dell'art. 79 d.p.r. 207/2010.

14. Termini di rilascio delle attestazioni

D. È stato chiesto di chiarire se quanto disposto dal Manuale in ordine ai tempi di rilascio delle attestazioni per variazioni minime dell'attestazione possa rivedersi alla luce della circostanza che frequentemente la procedura di attestazione viene sospesa per la mancata produzione di idonea documentazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

R. In considerazione del fatto che per la verifica triennale il termine di legge è 45 giorni, oltre l'eventuale proroga di ulteriori 45 giorni, il termine indicato nel Manuale per le variazioni minime in analogia a quello delle verifiche triennali appare congruo. Resta fermo che in caso di aggravati istruttori le SOA potranno sospendere il procedimento sino al doppio del termine previsto per il rilascio dell'attestazione (90 giorni) e successivamente procedere, decorso inutilmente tale ulteriore termine, al diniego alla decadenza dell'attestazione.

15. Emissione di attestati in variazione dei precedenti - tariffe applicabili dalle SOA

D. È stato rilevato il contrasto di quanto indicato in materia di tariffe per le variazioni minime dell'attestazione in corso di validità con quanto indicato in precedenza dall'AVCP con le deliberazioni nn. 320/2003 e 35/2004: il Manuale impone alle SOA in caso di variazioni minime di applicare la tariffa fissa, pari al 5% di quella minima prevista per il rilascio di una nuova attestazione.

R. Si ritiene che le richieste delle SOA possano essere parzialmente accolte laddove le Soa debbano procedere alla verifica di requisiti supplementari prima di procedere al rilascio dell'attestato variato.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene necessario differenziare le tariffe applicabili in sede di rilascio di attestazione in variazione e, pertanto, il punto 5 del paragrafo **2_6_1 Tariffe applicabili**, viene riformulato come di seguito.

5. Variazioni che prescindono dall'entità della qualificazione a suo tempo riconosciuta all'impresa

Si tratta di variazioni relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e che, pertanto, prevedono un'attività di verifica indipendente dal contenuto degli attestati;

All'ipotesi di cui al punto 5 sono riconducibili variazioni relative a :

5.1) requisiti di ordine generale ;

5.2) requisiti di ordine speciale;

5.3) sistema di qualità aziendale (art.63 del d.p.r. 207/2010).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

5.1) Requisiti di ordine generale:

5.1.1) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;

5.1.2) variazione della sede;

5.1.3) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all'art. 87, comma 3 e all'art. 248, comma 5 del Regolamento;

5.1.4) trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d'azienda né di un suo ramo.

5.2) Requisiti di ordine speciale:

5.2.1) Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell'articolo 79, comma 14 del Regolamento.

5.3) Sistema di qualità aziendale:

5.3.1) variazione dell'attestazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale.

5.3.2) variazione dell'attestazione a seguito del rinnovo della certificazione di qualità aziendale già posseduta ed indicata nell'attestazione.

5.3.3) annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità aziendale che comporta solo l'automatico ridimensionamento delle qualificazioni possedute alla II classifica.

5.3.4) annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità aziendale che comporta il ridimensionamento delle qualificazioni possedute causa perdita dell'Incremento Convenzionale Premiante.

* * * * *



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.1), 5.1.2), 5.3.1), 5.3.2) e 5.3.3) la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa, pari al 5 % di quella minima di cui al punto 1.

$$5.a.1 P = [258.000/12500 + (2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05$$

Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.4), e 5.3.4) la tariffa da applicare è determinata, in misura variabile, pari al 5 % di quella di cui al punto 1 con riferimento alle categorie e classifiche possedute.

$$5.a.2 P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05$$

Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.1.3) la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa, pari al 10 % di quella minima di cui al punto 1, da applicare a ciascun soggetto da sottoporre a verifica.

$$5.b.1 P = [258.000/12500 + (2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,10$$

Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.2.1) la tariffa da applicare è determinata, in misura variabile, pari al 10% di quella di cui al punto 1 con riferimento alle categorie e classifiche possedute.

$$5.b.2 P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,10$$

Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie (variazione di più requisiti generali o variazione di requisiti speciali e generali), i parametri sopra indicati sono ulteriormente abbattuti del 50%.

Anche nell'ipotesi di integrazione del contratto di verifica triennale con richieste di ulteriori modifiche dell'attestazione, si precisa che ogni variazione procurerà alla SOA attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all'applicazione della specifica tariffa prevista.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

16. Utilizzo dei lavori subappaltati

D. Le SOA hanno evidenziato alcune criticità applicative delle indicazioni fornite dal Manuale circa la valutabilità a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori subappaltati; a seguito del parziale annullamento dell'art. 85, comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del d.p.r. 207/2010, disposto dal d.p.r. 30 ottobre 2013, il Manuale ha chiarito, infatti, i limiti e le facoltà concesse all'appaltatore nell'utilizzo, ai fini della propria qualificazione, delle lavorazioni affidate in subappaltato. Le SOA ritengono che la norma di cui al menzionato art. 85 debba essere estensivamente interpretata nel senso di consentire all'impresa aggiudicataria la facoltà di utilizzare tutti i lavori che ricadono nella categoria scorporabile, sia quelli affidati in subappalto nel rispetto dei limiti previsti per le lavorazioni a qualificazione obbligatoria (40%) e non obbligatoria (30%) sia quelli eseguiti direttamente, per la qualificazione nella categoria prevalente.

R. L'interpretazione fornita dalle SOA assume carattere derogatorio della norma regolamentare, che nell'attribuire all'impresa affidataria una cosiddetta *premierità* di coordinamento, circoscritta ai lavori non eseguiti direttamente, prevede che l'impresa affidataria possa utilizzare ai fini della qualificazione nella categoria prevalente la quota parte dei lavori subappaltati in tale categoria. La norma prevede, altresì, che l'affidatario possa utilizzare anche i lavori subappaltati nelle varie categorie scorporabili ai fini della qualificazione nella categoria prevalente nei limiti delle percentuali indicate.

Si puntualizza che la norma regolamentare ora vigente, innovando la precedente disposizione contenuta nell'art. 24 del d.p.r. 34/2000, comma 1 lettera b), non prevede la facoltà di utilizzare l'intero ammontare dei lavori aggiudicati nelle categorie scorporabili (sia quelli eseguiti direttamente che quelli subappaltati) nella categoria prevalente; la cosiddetta *premierità* viene, infatti, circoscritta ai soli lavori affidati ad imprese terze (subappaltati): i lavori eseguiti direttamente nella categoria scorporabile potranno dunque concorrere alla sola qualificazione nella medesima categoria.

Tuttavia si evidenzia che le ipotesi esplicative, contenute nel Manuale, della ripartizione degli importi valutabili, necessitano di essere emendate a causa di un refuso nella loro formulazione.

Si fornisce a titolo esemplificativo la seguente corretta interpretazione per la ripartizione degli importi utili ai fini della qualificazione dell'impresa affidataria:

Categorie previste nel bando di gara:

Categoria prevalente	OG1
Categoria scorporabile	OS7 (a qualificazione non obbligatoria)

Importo Totale Lavorazioni Eseguite:	€	1.600.000
Importo Categoria prevalente	OG1 €	1.000.000
Importo Categoria scorporabile	OS7 €	600.000



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Lavorazioni subappaltate nella categoria OS7 € 400.000 ¹

Ipotesi A

All'impresa aggiudicataria potrà essere riconosciuta, qualora opti per utilizzare le lavorazioni subappaltate attinenti alla categoria scorporabile nella categoria prevalente, la seguente qualificazione nelle categorie previste nel bando di gara.

Categoria Prevalente	OG1	€	1.180.000	=	[(1.000.000 + (30% x 600.000))]
Categoria Scorporabile	OS7	€	200.000	=	(600.000 - 400.000)

Ipotesi B

All'impresa aggiudicataria potrà essere riconosciuta, qualora opti per utilizzare le lavorazioni subappaltate attinenti alla categoria scorporabile suddividendole tra categoria prevalente e categoria scorporabile, ad es., nelle rispettive percentuali del 75% e 25%, la seguente qualificazione nelle categorie previste nel bando di gara.

Categoria Prevalente	OG1	€	1.135.000	=	[(1.000.000 + (75% x 30% x 600.000))]
Categoria Scorporabile	OS7	€	245.000	=	[(600.000 - 400.000) + (25% x 30% x 600.000)]

17. Qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento connessa alla presenza di personale qualificato munito di patentino certificato

D. Le SOA hanno ribadito l'inapplicabilità di tale previsione normativa in fase di qualificazione, segnalando che la verifica del possesso dei patentini certificati *ex art.* 79, comma 19, del d.p.r. 207/2010, debba essere specificatamente richiesta e dimostrata solo in fase di esecuzione.

R. Le richieste delle SOA non risultano accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede di esecuzione l'effettivo possesso del requisito in questione.

Si evidenzia al riguardo che le indicazioni fornite con il Manuale sono state elaborate analizzando i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali, ai quali il d.p.r. 207/2010 rinvia, che prevedono per alcune tipologie di lavorazioni figure di personale specificamente qualificato, indicandone le modalità di qualificazione.

¹ L'importo subappaltato supera il 30% del totale dei lavori eseguiti nella categoria scorporabile



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

La materia necessita comunque di essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore alle quali ci si riserva di richiedere un contributo al fine di determinare più puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione della norma regolamentare.

18. Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d'ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016.

D. Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l'istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d'impresa.

R. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».

È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell'esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.

19. Dimostrazione del requisito dell'adeguato organico medio annuo – Art. 79, commi 10 e 11 d.p.r. 207/2010 (pag. 14).

D. Il manuale prescrive l'obbligo per le imprese di produrre copia dei versamenti (modelli F 24) effettuati verso gli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE.

Le SOA hanno ribadito che in presenza del DURC, che comprova la regolarità contributiva dell'impresa, l'acquisizione di tali documenti è del tutto ultronea e nulla aggiunge a quanto certificato con il medesimo DURC e che, più in generale, non possa essere già desunto dalla documentazione comunque acquisita.

R. La soluzione può essere in parte accolta in quanto il Manuale, per la dimostrazione del requisito in questione, prevede l'acquisizione dei Modelli DM10/Uniemens che attestano, in particolare, la denuncia all'INPS e all'INAIL delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS; tali modelli



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

contengono informazioni sulla numerosità dell'organico e la sua ripartizione per le diverse qualifiche di inquadramento.

Per quanto riguarda, pertanto, INPS e INAIL, l'acquisizione del DURC effettivamente attesta il regolare assolvimento del pagamento dei contributi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens, per tale motivo l'acquisizione della delega F24 può ritenersi non necessaria.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione delle ricevute di pagamento dei versamenti contributivi dovuti alle Casse Edili, si conferma il contenuto del Manuale, in quanto gli obblighi contributivi devono essere assolti da parte delle imprese con riferimento alla Cassa territorialmente competente, in funzione della localizzazione del cantiere, alla riscossione.

20. Applicazione della deroga prevista dall'art. 357, comma 23 del d.p.r. 207/2010 per la idonea direzione tecnica ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4290 del 15 settembre 2015 ha respinto il ricorso proposto dall'AVCP contro la sentenza del TAR Lazio- ROMA: SEZIONE III n. 02170/2014, che annullava il Comunicato alle SOA n. 74 del 1 agosto 2012 nella parte in cui si fornivano indicazioni per il conseguimento della qualificazione nelle categorie afferenti lavorazioni riguardanti beni del patrimonio culturale OG2, OS2-A, OS2-B e OS25. Per tali categorie la qualificazione era subordinata al possesso da parte del direttore tecnico del titolo di studio previsto dall'art. 248, comma 5 del Regolamento (laurea in architettura.. etc.).

Nel comunicato, recepito dal Manuale, si era indicato alle SOA che la deroga prevista dall'art. 357, comma 23, del d.p.r. 207/2010, non era applicabile alla richiamata prescrizione.

Detta deroga prevede infatti che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa pur non essendo in possesso dei previsti requisiti (titolo di studio ovvero pregressa esperienza di cantiere dimostrabile con l'esibizione dei certificati di esecuzione lavori).

Poiché il contenuto del citato comunicato 74 è stato trasposto nel Manuale al paragrafo "2_2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79 d.p.r. 207/2010)" si propone, al fine di dare attuazione alla sentenza del CdS, che da tale contenuto venga soppressa la parte, inserita a pag. 153, che forniva chiarimenti in merito alla disapplicazione della deroga.

Alla luce di quanto a pagina 153 del Manuale sull'attività di qualificazione, al paragrafo 2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79 d.p.r. 207/2010), sono soppressi i capoversi che vanno da « *Il citato art. 248* » a « *proprio direttore tecnico* ».



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

21. Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile – Impossibilità dell'utilizzo di tale operazione societaria ai fini della qualificazione.

Nel corso dello svolgimento dell'attività di vigilanza è pervenuta una segnalazione di un operatore economico lamentante il mancato riconoscimento, ai fini della propria qualificazione, di una cessione di ramo d'azienda da parte di un consorzio stabile.

Sulla questione è stato investito l'Ufficio Precontenzioso e Affari giuridici che ha concluso rappresentando che:

- la connotazione tipica del consorzio stabile è che la compagine consortile è il risultato di un contratto a dimensione associativa tra imprese,
- il consorzio stabile si attesta sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del d.lgs. 163/2006.

Ne consegue che la qualificazione del Consorzio avviene a seguito della verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti, così come disposto dall'art. 94, comma 2 del d.p.r. 207/2010.

In altri termini la qualificazione che viene attribuita al Consorzio nelle categorie in cui sono qualificate le imprese consorziate, necessita di adeguamenti a seguito di ogni nuovo assetto del consorzio.

Tale circostanza non consente di ritenere possibile la cessione di un ramo d'azienda del consorzio stabile come operazione che possa *ex se* compiersi prescindendo dalla cessione delle singole imprese consorziate o di loro rami.

Il Manuale sull'attività di qualificazione al paragrafo 2_4_2 del Capitolo IV , PARTE II, (Definizione di azienda, ramo, cessione) è integrato con la seguente indicazione:

La cessione di ramo d'azienda del consorzio stabile che comporti il trasferimento di beni materiali e immateriali (unitariamente considerati perché tra loro funzionalmente organizzati), e soprattutto la cessione dei requisiti che hanno consentito l'originaria qualificazione del consorzio (i quali derivano unicamente dalle qualificazioni delle consorziate), non appare un'operazione perseguibile.

Infatti, essa consentirebbe al consorzio di disporre delle qualificazioni che gli hanno consentito in origine di qualificarsi, e che di fatto appartengono alle singole imprese consorziate.

22. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 – chiarimenti sul controllo del socio di maggioranza.

Nel corso dell'attività di istituto è pervenuta una segnalazione anonima che ha denunciato una presunta irregolarità relativa all'aggiudicazione di una gara, in favore di un operatore economico carente del requisito generale *ex art.* 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. 163/2006, peraltro già escluso da altre gare d'appalto, alla luce della pronuncia del TAR Molise, sentenza n. 244/2014.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Con tale pronuncia il Collegio ha stabilito che il socio di maggioranza, benché persona giuridica, esercita, comunque, il controllo indiretto o derivato attraverso il possesso della quota di maggioranza dell'impresa partecipante alla gara.

Sulla base di tale principio il giudice amministrativo ha sostenuto che anche il titolare (persona fisica) della persona giuridica socio di maggioranza era obbligato a rendere la dichiarazione sostitutiva dei requisiti in argomento.

La pronuncia del TAR Molise è stata confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4425 del 28 agosto 2014) che ha ribadito l'interpretazione teleologica e in chiave antielusiva delle lettere b) e c) dell'art. 38 richiamando quale criterio ermeneutico applicabile quello elaborato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 6 novembre 2013 (proprio con riferimento alla questione del socio di maggioranza di cui all'art. 38, lettera c) in caso di due soci al 50%) secondo cui si deve accedere « ... ad un'interpretazione teleologica delle disposizioni de qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizza con la ratio specifica della normativa sugli appalti, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni societarie ».

L'approfondimento svolto dall'Autorità ha condotto a ritenere che l'ipotesi ermeneutica del TAR Molise non contrasti con le indicazioni interpretative fornite con i documenti del 2011 e del 2014 e con la determinazione n. 1/2012, poiché non estende la valutazione della moralità professionale al socio persona giuridica (e dunque ai suoi amministratori muniti del potere di rappresentanza e al suo direttore tecnico) ma al socio persona fisica indiretto o derivato.

Secondo la richiamata giurisprudenza, oggetto d'indagine da parte della stazione appaltante non sarebbe infatti il possesso del requisito di moralità professionale da parte della persona giuridica socia unica o di maggioranza dell'operatore economico ma da parte del solo socio (persona fisica) indiretto o mediato.

A fronte di ciò, il riferimento espresso alla "persona fisica" contenuto nella norma non sembra escludere il controllo alla "persona fisica" titolare della "persona giuridica" socio di maggioranza di una società con meno di quattro soci.

Il Manuale sull'attività di qualificazione al paragrafo 2_2_1 del Capitolo II, PARTE II, (Requisiti d'ordine generale) è integrato con la seguente indicazione:

Il riferimento espresso alla "persona fisica" contenuto nell'art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 non sembra di ostacolo all'applicazione in termini estensivi di tale nozione di "socio persona fisica" anche al socio persona giuridica con la conseguente estensione degli obblighi dichiarativi e della verifica del requisito anche agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza di quest'ultimo.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

PARTE II - VIGILANZA SULLE SOA

Chiarimenti e precisazioni per i soci persona giuridica diretti e indiretti delle SOA di cui al punto 1.3.1 “Controlli semestrali”

Al punto 1.3.1 “Controlli semestrali” del Manuale di qualificazione, dopo il quinto capoverso è aggiunto:

Laddove il socio diretto o indiretto di una SOA sia

- *un’associazione di categoria a diffusione nazionale (ad. es. A.N.C.E., A.N.C.I., U.N.C.E.M., U.P.I., ASSISTAL)*
- *una società, ente o fondazione soggetta a vigilanza (ad es. IVASS, Consob, Banca d’Italia, Ministeri),*
- *una società quotata in Borsa,*

quest’ultimo non dovrà inviare alla SOA alcuna documentazione in occasione delle verifiche semestrali.

Laddove il socio diretto o indiretto di una SOA sia una società costituita all’estero, priva di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, le SOA sono tenute ad accertare in capo al proprio socio, diretto o indiretto, il possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010 ed requisito morale di cui all’art. 64, comma 6 del d.p.r. 207/2010, acquisendo da quest’ultimo documentazione riferita a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.

In ogni caso la SOA dovrà comunque trasmettere all’Autorità una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, resa dal legale rappresentante, in cui si attesti il rispetto del principio di indipendenza di cui all’art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010 nonché l’inesistenza delle situazioni previste dall’art. 64, comma 6 del d.p.r. 207/2010 in capo alla SOA, ai suoi amministratori e sindaci, ai suoi soci, diretti e indiretti, ed ai loro soci, amministratori e sindaci”.

La relazione di stima del prezzo delle azioni; la documentazione richiesta per il rilascio del nulla osta al trasferimento della partecipazione azionaria di Soa nei casi di cessionario persona giuridica coincidente con la Soa le cui azioni sono oggetto di trasferimento (acquisto di azioni proprie) e di cessioni a titolo gratuito (donazione)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Il punto 2 alla pagina 74 del paragrafo 1_4_2) “Regole sul trasferimento delle partecipazioni azionarie” del capitolo IV della parte I del Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, “di seguito denominato” Manuale, è così sostituito: «una relazione di stima che indichi i criteri seguiti nella stima del valore dell’azione, redatta da un esperto indipendente da chi cede e chi acquista le azioni, nonché dalla Soa e dai soci, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio, approvato in data precedente di non oltre sei mesi la data dell’istanza per il rilascio del nulla osta o, se questo risulta approvato in data antecedente, di una situazione economico-patrimoniale aggiornata ad una data precedente di non oltre sei mesi la data dell’istanza medesima, in analogia con il principio che si ricava dal combinato disposto degli artt. 2343 e 2343 *ter* del codice civile in materia di conferimento in società per azioni di valori mobiliari».

Al termine del paragrafo 1_4_2) “Regole sul trasferimento delle partecipazioni azionarie” del capitolo IV della parte I, prima del paragrafo 1_4_3) “Regole sul rapporto tra capitale sociale e patrimonio netto” (pagina 76) del Manuale, è aggiunto:

A) Documentazione richiesta al cessionario persona giuridica coincidente con la Soa le cui azioni sono oggetto di trasferimento (acquisto di azioni proprie)

- **documentazione che deve produrre chi intende cedere la partecipazione azionaria**

Istanza di rilascio del nulla osta alla vendita delle azioni ai sensi dell’art. 66, co. 3, d.p.r. 207/2010.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, contenente la nota di descrizione delle azioni cedute, la natura delle stesse e l’elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connesse, il prezzo di vendita e le modalità ed i tempi di pagamento;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, circa gli eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con la Soa acquirente le azioni ulteriori rispetto a quello derivante dalla proprietà della partecipazione azionaria oggetto di cessione.

- **documentazione che deve produrre la Soa**

Istanza di rilascio del nulla osta al trasferimento delle azioni ai sensi dell’art. 66, co. 3, d.p.r. 207/2010, contenente il numero delle azioni trasferite ed il prezzo del trasferimento delle stesse.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. istanza del cedente completa di tutta la documentazione sopra indicata;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, che attesti il prezzo di acquisto delle quote azionarie, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso (subentro in garanzie, fideiussioni, prestiti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

- da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura), oltre alle modalità e tempi di pagamento; la dichiarazione dovrà, altresì, contenere la nota di descrizione delle azioni trasferite, il numero e la natura delle stesse, nonché l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connesse;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, circa il possesso da parte della Soa della capacità patrimoniale a sostenere l'investimento secondo quanto previsto dall'art. 2357, c.c.;
 4. copia conforme ultimo bilancio depositato, completo di nota integrativa, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione, iscritta nell'apposito albo, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), oltre alla copia conforme del verbale di assemblea nell'ambito della quale detto bilancio è stato approvato;
 5. copia conforme del verbale di assemblea nell'ambito della quale è stato autorizzato l'acquisto delle azioni proprie conformemente a quanto previsto nell'art. 2357 c.c.;
 6. relazione di stima che indichi i criteri seguiti nella stima del valore dell'azione, redatta da un esperto indipendente da chi cede e chi acquista le azioni, nonché dalla Soa e dai soci, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio, approvato in data precedente di non oltre sei mesi la data dell'istanza per il rilascio del nulla osta o, se questo risulta approvato in data antecedente, di una situazione economico-patrimoniale aggiornata ad una data precedente di non oltre sei mesi la data dell'istanza medesima, in analogia con il principio che si ricava dal combinato disposto degli artt. 2343 e 2343 *ter* del codice civile in materia di conferimento in società per azioni di valori mobiliari;
 7. relazione in merito alle conseguenze della operazione societaria in termini di stabilità, sostenibilità, sistema di *governance* ed efficienza gestionale della Soa;
 8. Piano triennale vigente (ove esistente) o altro documento programmatico analogo, in cui si evidenzino le eventuali conseguenze su di esso che gli amministratori della Soa prevedono nel caso di nulla osta al prospettato trasferimento; in relazione alle eventuali modifiche dello stesso, la Soa dovrà dimostrare come le stesse non inficino la sostenibilità economica e finanziaria della sua attività.

Con la precisazione che tutte le istanze e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Soa).

Resta inteso che l'invio della documentazione suindicata non pregiudica la possibilità per l'Autorità di chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più dichiarazioni, l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento con conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza.

Parimenti l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento nell'ipotesi di documenti non sottoscritti o sottoscritti da parte di chi non ha la qualità del legale rappresentante.

Nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati all'istanza presentino irregolarità esclusivamente di tipo formale *sanabili*, l'Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione e dunque tale richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.

B) Documentazione richiesta per il caso del trasferimento a titolo gratuito della partecipazione azionaria di Soa (donazione)

- **documentazione che deve produrre chi intende acquisire la partecipazione azionaria (donatario)**

Istanza di rilascio del nulla osta all'acquisto a titolo gratuito delle azioni ai sensi dell'art. 66, co. 3, d.p.r. 207/2010.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

A) (nel caso di donatario persona fisica)

1. *curriculum vitae*, aggiornato alla data dell'istanza, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici e di stato civile, la situazione occupazionale e le esperienze lavorative, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che quanto riportato nel *curriculum* è comprensivo di tutte le esperienze professionali fino a quel momento maturate;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 che indichi lo stato civile (libero, coniugato o divorziato), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (ed eventualmente di morte) ed il codice fiscale dei figli, del coniuge, del padre, della madre, di eventuali fratelli e sorelle, dei nonni, dei nipoti (figli dei figli) e di eventuali altri soggetti conviventi del cessionario; nel caso in cui uno di tali soggetti sia coniugato la dichiarazione dovrà contenere anche le generalità complete del coniuge; la dichiarazione dovrà essere resa, anche se negativa, per ognuno di detti soggetti;
3. (*se coniugato*) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che indichi il regime patrimoniale con il coniuge (comunione legale o separazione dei beni);
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, in ordine alla capacità economico-patrimoniale del donatario;
5. copia conforme delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o altra documentazione/certificazione, dalle quali si evinca la capacità reddituale e patrimoniale del donatario;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 64, co. 6, lettere d), e), f), g) del Regolamento ed in particolare:
 - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), né sussiste alcuna delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), né è stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
 - che non si è reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
 - che non ha reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza e che non ha utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento, non veritiera;
7. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il valore delle quote azionarie oggetto di donazione, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso: subentro in garanzie, fideiussioni, prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura. La dichiarazione dovrà inoltre contenere la descrizione delle azioni acquistate, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad essa connesse;
8. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, co. 4, del Regolamento;
9. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il donante;
10. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni previste dall'art. 66, co. 3, ultimo periodo del Regolamento.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Nel caso in cui la donazione sia attribuita alla comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., tutti i documenti di cui ai punti precedenti ad eccezione di quelli di cui ai punti 3) e 7) dovranno essere prodotti anche dal coniuge del donatario.

B) (nel caso di donatario persona giuridica)

I soci persona fisica e gli amministratori del donatario persona giuridica dovranno allegare la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae*, aggiornato alla data dell'istanza, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici e di stato civile, la situazione occupazionale e le esperienze lavorative, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che quanto riportato nel *curriculum* è comprensivo di tutte le esperienze professionali fino a quel momento maturate;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 che indichi lo stato civile (libero, coniugato o divorziato), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (ed eventualmente di morte) ed il codice fiscale dei figli, del coniuge, del padre, della madre, di eventuali fratelli e sorelle, dei nonni, dei nipoti (figli dei figli) e di eventuali altri soggetti conviventi del cessionario; nel caso in cui uno di tali soggetti sia coniugato la dichiarazione dovrà contenere anche le generalità complete del coniuge; la dichiarazione dovrà essere resa, anche se negativa, per ognuno di detti soggetti;
3. (*se coniugato*) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che indichi il regime patrimoniale con il coniuge (comunione legale o separazione dei beni);
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 64, co. 6, lettere d), e), f), g) del Regolamento ed in particolare:
 - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), ne' sussiste alcuna delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), ne' è stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
 - che non si è reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
 - che non ha reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

- dell'indipendenza e che non ha utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento, non veritiera;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, co. 4, del Regolamento;
 6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il donante;
 7. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni previste dall'art. 66, co. 3, ultimo periodo del Regolamento.

I soci persona giuridica del donatario persona giuridica dovranno allegare la seguente documentazione sottoscritta da ciascun socio persona fisica e amministratore:

1. *curriculum vitae*, aggiornato alla data dell'istanza, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici e di stato civile, la situazione occupazionale e le esperienze lavorative, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che quanto riportato nel *curriculum* è comprensivo di tutte le esperienze professionali fino a quel momento maturate;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 che indichi lo stato civile (libero, coniugato o divorziato), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (ed eventualmente di morte) ed il codice fiscale dei figli, del coniuge, del padre, della madre, di eventuali fratelli e sorelle, dei nonni, dei nipoti (figli dei figli) e di eventuali altri soggetti conviventi del cessionario; nel caso in cui uno di tali soggetti sia coniugato la dichiarazione dovrà contenere anche le generalità complete del coniuge; la dichiarazione dovrà essere resa, anche se negativa, per ognuno di detti soggetti;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, co. 4, del Regolamento;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il donante;
5. elenco soci aggiornato alla data di presentazione dell'istanza.

Il legale rappresentante del donatario persona giuridica dovrà altresì allegare:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il valore delle quote azionarie oggetto di donazione, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso: subentro in garanzie, fidejussioni, prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura. La dichiarazione dovrà inoltre contenere la descrizione delle azioni acquistate, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad essa connesse;
2. copia conforme dei bilanci depositati negli ultimi tre anni;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, co. 4, del Regolamento;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il donante;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni previste dall'art. 66, co. 3, ultimo periodo del Regolamento;
6. elenco soci aggiornato alla data di presentazione dell'istanza.

- **documentazione che deve produrre chi intende cedere la partecipazione azionaria**

Istanza di rilascio del nulla osta alla cessione a titolo gratuito delle azioni ai sensi dell'art. 66, co. 3, d.p.r. 207/2010.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, contenente la nota di descrizione delle azioni cedute, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici poteri societari e/o opzioni ad essi connessi;
2. (*se donatario non coniugato o coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni*) dichiarazione che attesti la sussistenza dell'*animus donandi* che verrà successivamente riconfermata mediante atto pubblico di donazione, con specifica indicazione dei motivi posti a fondamento dello spirito di liberalità;

(*se donatario coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni*) dichiarazione che attesti la sussistenza dell'*animus donandi* che verrà successivamente riconfermata mediante atto pubblico di donazione, con specifica indicazione dei motivi posti a fondamento dello spirito di liberalità, oltre che dell'attribuzione della donazione al solo coniuge donatario oppure alla comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c.;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il donatario.

- **documentazione che deve produrre la Soa**

Istanza di rilascio del nulla osta al trasferimento delle azioni ai sensi dell'art. 66, co. 3, d.p.r. 207/2010, contenente il numero delle azioni trasferite ed il valore del trasferimento delle stesse.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. istanza del cedente completa di tutta la documentazione sopra indicata;
2. istanza del cessionario completa di tutta la documentazione sopra indicata;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 che attesti che l'operazione societaria non determina situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza o l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, co. 4, del Regolamento;
4. relazione di stima che indichi i criteri seguiti nella stima del valore dell'azione, redatta da un esperto indipendente da chi cede e chi acquista le azioni, nonché dalla Soa e dai soci, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio, approvato in data precedente di non oltre sei mesi la data dell'istanza per il rilascio del nulla osta o, se questo risulta approvato in data antecedente, di una situazione economico-patrimoniale aggiornata ad una data precedente di non oltre sei mesi la data dell'istanza medesima, in analogia con il principio che si ricava dal combinato disposto degli artt. 2343 e 2343 *ter* del codice civile in materia di conferimento in società per azioni di valori mobiliari;
5. relazione in merito alle conseguenze della operazione societaria in termini di stabilità, sostenibilità, sistema di *governance* ed efficienza gestionale della Soa;
6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cessionario;
7. (*in caso di donatario persona fisica*) certificato del casellario giudiziale integrale e dei carichi pendenti relativo al potenziale nuovo socio (*nel caso in cui la donazione sia attribuita alla comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., anche del coniuge*);

(*in caso di donatario persona giuridica*) certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato relativo al potenziale nuovo socio, oltre che certificato del casellario giudiziale integrale e dei carichi pendenti relativo ai soci persone fisiche e agli amministratori del potenziale nuovo socio, nonché dei loro coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni e certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato relativo ai soci persone giuridiche del potenziale nuovo socio;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

8. *(in caso di donatario persona fisica)* certificato della cancelleria del tribunale territorialmente competente attestante l'assenza di procedimento pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione *(nel caso in cui la donazione sia attribuita alla comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., anche del coniuge)*;

(in caso di donatario persona giuridica) certificato della cancelleria del tribunale territorialmente competente attestante l'assenza di procedimento pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione riferita ai soci ed amministratori del potenziale nuovo socio *(nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, anche dei rispettivi coniugi)*;

9. relazione in cui venga fornita evidenza del controllo effettuato dalla Soa presso la Camera di commercio (le cui visure debbono rimanere agli atti della Soa ed in qualunque momento ostensibili all'Autorità) da cui risultino, in relazione al potenziale nuovo socio:

- tutte le attività e gli incarichi ricoperti dal donatario persona fisica in enti, associazioni e società;
- tutte le partecipazioni detenute dal donatario, direttamente o indirettamente, nel capitale di enti, associazioni e società.

In relazione a ciascun eventuale partecipazione, anche indiretta, la Soa dovrà dimostrare, in modo adeguato ed oggettivo, con particolare riferimento all'oggetto sociale di ogni enti, i motivi per cui gli stessi non contrastino con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione, anche tenendo conto di situazioni di controllo e/o collegamento con altri enti;

10. Piano triennale vigente (ove esistente) o altro documento programmatico analogo, in cui si evidenzino le eventuali conseguenze su di esso che gli amministratori della Soa prevedono nel caso di nulla osta al prospettato trasferimento; in relazione alle eventuali modifiche dello stesso, la Soa dovrà dimostrare come le stesse non inficino l'indipendenza, la sostenibilità economica e finanziaria e la non discriminazione del suo operato.

Con la precisazione che tutte le istanze e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Soa.

Resta inteso che l'invio della documentazione suindicata non pregiudica la possibilità per l'Autorità di chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria.

Si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più dichiarazioni, l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento con conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza.

Parimenti l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento nell'ipotesi di documenti non sottoscritti o sottoscritti da parte di chi non ha la qualità del legale rappresentante.

Nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati all'istanza presentino irregolarità esclusivamente di tipo formale *sanabili*, l'Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione e



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

dunque tale richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.

Ulteriori osservazioni al Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il paragrafo 1_4_2) "Regole sul trasferimento delle partecipazioni azionarie" del capitolo IV della parte I del Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, "di seguito denominato" Manuale, è così modificato:

- a. alla pagina 69 del Manuale, dopo il punto 4, è aggiunto il punto "3 *bis*. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, circa il possesso da parte del cessionario della capacità patrimoniale a sostenere l'investimento";
- b. alla pagina 70 del Manuale il punto 9 è così sostituito "(*se cedente persona fisica*) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cedente"; il punto 10 è così sostituito "(*se cedente persona giuridica*) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cedente";
- c. alla pagina 71 del Manuale, dopo il punto 2, è aggiunto il punto "2 *bis*. (*se coniugato*) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che indichi il regime patrimoniale con il coniuge (comunione legale o separazione dei beni)";
- d. alla pagina 72 del Manuale, dopo il primo punto 4, è aggiunto il punto "4 *bis*. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cedente";
- e. alla pagina 73 del Manuale, dopo il primo punto 3, è aggiunto il punto "3 *bis*. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cedente";
- f. gli incisi contenuti dall'ultimo paragrafo di pagina 73 del Manuale, dopo la parola "pagamento", fino al quinto paragrafo escluso di pagina 74 del Manuale, prima delle parole "La SOA...", sono così sostituiti "dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente il tipo) di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

- rapporti di parentela e/o di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cessionario”;
- g. al punto 4 di pagina 74 del Manuale sono eliminate le seguenti parole “(*in caso di cessionario persona giuridica*)”;
- h. al punto 6 della pagina 75 del Manuale, dopo le parole “...loro coniugi in comunione legale”, sono aggiunte le seguenti parole “nonché certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato relativo al potenziale nuovo socio e ai soci persone giuridiche del potenziale nuovo socio stesso”.

Nel paragrafo 1_3_1 del capitolo III della parte I del Manuale, dopo il secondo periodo di pagina 44, dopo le parole “circa l’esito dei riscontri semestrali.” è inserito il seguente periodo: “Nel caso in cui i sindaci della Soa siano anche soci della stessa, la SOA è tenuta ad inviare all’Autorità una ulteriore relazione, a firma del legale rappresentante, in ordine alle misure di salvaguardia adottate per garantire l’indipendenza professionale del collegio sindacale”.

Nel paragrafo 1_3_1 del capitolo III della parte I del Manuale, parte finale del quinto capoverso di pagina 44, dopo le parole “ Agenzia delle entrate”, sono inseriti i seguenti periodi: “ Dovranno trasmettere, inoltre, a seguito di ogni rinnovo, copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all’art. 68, comma 2, lett. g) del Regolamento, quietanza di pagamento relativa alle rate di premio versate ed eventuale atto di regolazione. A tale documentazione dovrà essere anche allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al volume di affari preso in considerazione per il rinnovo della polizza medesima. Si fa presente che la mancanza o irregolarità della suddetta polizza determina la violazione di un obbligo normativo sanzionabile ai sensi dell’art. 73, comma 2, lett. b) in combinato disposto con l’art. 70, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 207/2010, integrando una violazione del dovere di diligenza sussistente in capo alla SOA”.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2016